

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI**  
**Cancelleria Sezione Procedure Concorsuali**

**Dott. R. Colonnello**  
**Liquidazione controllata n. 39/2025**

**ISTANZA**

**PER LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Il sottoscritto dott. Francesco Renzi, nato a Rieti il 11.07.1967 ed ivi residente in Via Rosatelli n. 35 C.F. RNZFNC67L11H282T – PEC [francesco.renzi@odcecrieti.it](mailto:francesco.renzi@odcecrieti.it) Tel. 338/2836444, nominato liquidatore nella liquidazione controllata n. 39/2025 con sentenza n. 19/2025 del 17.11.2025 pubblicata il 18.11.2025 dell'intestato Tribunale, resa nel procedimento iscritto al n. 39-1/2025 RG, in ottemperanza a quanto ivi disposto,

**Chiede**

a Codesta Cancelleria di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Rieti della suddetta sentenza, che si allega alla presente in copia conforme all'originale informatico estratto dal relativo fascicolo telematico n. 39/2025 RG, oscurata dei dati sensibili.

Con osservanza.

Rieti, 19 novembre 2025

dott. Francesco Renzi



Sent. n. 19/2025 pubbl. il 18/11/2025  
Rep. n. 19/2025 del 18/11/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Rieti**

composto dai magistrati

Dott. Costantino DE ROBBIO	- Presidente
Dott. Roberto COLONNELLO	- Relatore – estensore
Dott.ssa Barbara VICARIO	- Giudice -

all'esito della camera di consiglio 17 novembre 2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata del  
sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.**

nel procedimento rubricato sub n. 39-1/2025 r.g.

promosso da

**DEGUSTO** srls, con sede in via San Francesco 107 Rieti, c.f.  
01215970573 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.  
Cristiana Massi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

**RICORRENTE**

La società DEGUSTO s.r.l.s. in data 28 ottobre 2025 ha proposto ricorso  
per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri  
beni.



Questo Tribunale, con decreto del 14.11.2025, ha invitato parte ricorrente ad integrare la documentazione.

La società ricorrente nella stessa data ha depositato i documenti richiesti.

La causa, dunque, risulta sufficientemente istruita ai fini della decisione.

Preliminarmente va rilevato che questo Tribunale è competente ad esaminare il ricorso atteso che il debitore ricorrente ha sede legale in Rieti, e quindi nel circondario del medesimo Ufficio.

Sempre preliminarmente ed in rito, va rilevato che il ricorso può essere esaminato senza necessità di fissazione di udienza di comparizione, non prevedendola le norme che regolano il rito di tale procedimento.

Nel merito, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I., come richiesto in ricorso.

Invero, la ricorrente è un debitore non soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e che è in stato di sovraindebitamento.

Il requisito soggettivo di cui sopra, in particolare, è integrato da ciò: la società è classificabile come "impresa minore", per tale dovendosi intendere quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.): un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione; un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Invero, sebbene non risulti la redazione di bilanci ordinari per gli anni corrispondenti agli ultimi tre esercizi, deve rilevarsi che dalla



documentazione contabile e non contabile depositata dalla ricorrente (dichiarazioni dei redditi della società; estratti del libro giornale, estratti dei registri IVA, estratto dei registri dei corrispettivi; visure negative effettuate presso i pubblici registri mobiliari e presso il pubblico registro automobilistico) risulta che in alcuno degli ultimi tre esercizi l'impresa ha superato alcuna delle soglie dimensionali sopra specificate.

Ciò, del resto, è compatibile con la forma societaria (una società a responsabilità limitata semplificata), con l'oggetto sociale (attività di ristorazione), con la non particolare redditività dell'attività di impresa in concreto conseguita nel corso del tempo per come risulta da tutti i documenti sopra indicati.

Va rilevata anche la configurabilità anche del requisito oggettivo (stato di insolvenza, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I.) in quanto i documenti contabili prodotti dimostrano che la società non ha ricavi sufficienti neppure a compensare i normali costi derivanti dall'attività di impresa (remunerazione del personale; approvvigionamento delle materie prime necessarie per l'attività di ristorazione; pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui viene esercitata l'attività di impresa): ciò soprattutto nell'esercizio dell'anno 2024 ove gli incassi sono ammontati a poco più di € 30.000,00. Importo evidentemente inadeguato, avuto riguardo ai costi da sostenere per esercitare l'attività di ristorazione (pensando anche soltanto alla necessità di approvvigionarsi di materie prime, di remunerare il necessario personale per la trasformazione di tali materie prime; di sostenere i costi per la somministrazione di energia elettrica, necessaria per qualsiasi attività di ristorazione, ecc.).

Ciò posto, va poi rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.



Ancora, al ricorso è allegata relazione dell'OCC che espone: a) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; b) l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In definitiva, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata della società.

Va poi analizzato il patrimonio che diventerebbe oggetto della liquidazione controllata. Nel ricorso l'istante "mette a disposizione" della procedura:

- il ricavato dalla vendita dei beni della società ad oggi sottoposti ad esecuzione forzata presso il Tribunale di Rieti (esecuzione rubricata sub rg 118 del 2025, alla quale è riunita la procedura rubricata sub r.g. 66 del 2025) pari ad € 8.200,00 (somma che la ricorrente ha allegato non essere stata ancora assegnata);
- € 3.615,00, ricavato dalla vendita dei beni personali di Marco Carapacchi, legale rappresentante della DEGUSTO srls, come da manifestazione di volontà espressa da tale soggetto tesa a mettere a disposizione dei creditori della società tale somma;
- € 250,00 comprensiva di accessori messa a disposizione della DEGUSTO s.r.l. dal detto legale rappresentante al fine di corrispondere l'anticipo del compenso dell'advisor, come da manifestazione di volontà espressa da tale soggetto;
- 610,14 comprensiva di accessori messa a disposizione della DEGUSTO s.r.l. dal detto legale rappresentante al fine di corrispondere l'anticipo del compenso del professionista nominato in luogo dell'OCC, come da manifestazione di volontà espressa da tale soggetto;
- credito IVA pari ad euro 15.373,00;
- tutti gli importi che formano il saldo positivo dei conti corrente.



La ricorrente non risulta proprietaria, invece, di beni mobili registrati e di beni immobili (v. visure prodotte in uno con il ricorso).

Va in ogni caso precisato che il debitore non è legittimato ad avanzare alcuna "proposta", nella quale delimiti l'entità del proprio apporto in una somma fissa come se si trattasse di un accordo proposto ai creditori (che è altro istituto): va invero precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, di talchè ben potrà essere valutata dal liquidatore la vendita di ogni bene mobile o immobile (se del caso "recuperato" mediante l'esperimento di azione revocatoria), anche se non indicato dalla ricorrente come passibile di liquidazione.

Si reputa opportuna la nomina, quale liquidatore, del professionista che ha già svolto le funzioni di OCC.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 279 CCI,

- 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di DEGUSTO s.r.l.s., con sede in via San Francesco 107 Rieti, c.f. 01215970573, domiciliata ai fini della presente procedura presso l'avv. Cristiana Massi del Foro di Rieti;
- 2) nomina il dott. Roberto Colonnello Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina Liquidatore il dott. Francesco RENZI;
- 4) ordina a DEGUSTO s.r.l.s. di depositare, entro 3 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori aggiornato nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;



- 5) ordina a DEGUSTO s.r.l.s. la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il G.D. non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione dal Liquidatore;
- 6) avverte il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII, sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;
- 7) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 8) avverte i creditori che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;
- 9) avverte il debitore e i creditori che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
- 10) avverte il debitore e i creditori che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCII in



merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori;

11) dispone che il liquidatore:

- entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCI;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti sui beni del debitore ai sensi dell'art. 272 CCII, tenuto conto anche di quanto avrà indicato il debitore nel termine superiormente assegnato allo stesso, notificando senza indugio agli stessi la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere





immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda a proporre le domande di insinuazione/rivendica/restituzione/revocatorie;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (art. 276 CCI), qui essendo già espressamente autorizzato a ciò;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'1.1.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia



cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

13) avverte il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;



- che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
  - che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
  - che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
- 14) autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. di att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31/5/10 n. 78 conv. in legge 30/7/10 n. 122 e succ. mod.;



- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti col debitore, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti col debitore;

15)ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati (ove risulti la loro esistenza difformemente da quanto risulta dai primi accertamenti compiuti);

16)DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Così deciso in Rieti nella Camera di Consiglio del 17.11.2025

II GIUDICE RELATORE EST.

Roberto COLONNELLO

II PRESIDENTE

Costantino DE ROBBIO

